

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

A COSA SERVE:

Con la legge n. 3/2012, modificata dal decreto legge 179/2012, a sua volta convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, i consumatori e altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento.

Per “sovraindebitamento” la legge intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Una definizione piuttosto ampia che include la gran parte dei casi in cui il consumatore deve pagare, ad esempio, rate di finanziamento, mutuo, debiti Equitalia, debiti Agenzia Entrate etc.

CHI NE PUO' USUFRUIRE:

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento, ovvero piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.

COSA FACCIAMO

Si è costituito un pool di Professionisti indipendenti, particolarmente esperti nel settore del sovraindebitamento che procederanno ad:

- 1- Analizzare la situazione debitoria e patrimoniale;
- 2- Quantificare le effettive esposizioni in relazione alle garanzie eventualmente prestate (ipoteche, pegni, fidejussioni);
- 3- Studiare una strategia vantaggiosa nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge e dalla volontà dell'interessato;
- 4- Rappresentare il Cliente nei rapporti e nelle trattative con i creditori;
- 5- Redigere una relazione tecnica sullo stato di sovraindebitamento e sulla proposta di soluzione della crisi;
- 6- Presentare al Giudice competente un'istanza per la nomina dell'apposito Organismo di Composizione della Crisi che dovrà assistere, per conto del Giudice stesso, il soggetto richiedente fino alla conclusione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, verificando l'idoneità della documentazione prodotta e la fondatezza della proposta formulata;
- 7- Redigere il Piano del consumatore o il Piano di accordo con i debitori, da sottoporre al Giudice con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi.

E' infatti possibile pianificare, posticipare, rateizzare, ridurre drasticamente o addirittura ANNULLARE le posizioni debitorie (anche quelle apparentemente meno gestibili, come quelle con il Fisco) avvalendosi di una Procedura Giudiziaria chiara ed efficace.

VI GUIDIAMO PASSO DOPO PASSO VERSO LA SOLUZIONE DEI VOSTRI PROBLEMI

Benefici collegati alla procedura:

- 1- La sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese nei confronti del soggetto sovraindebitato e divieto di promuoverne altre per i debiti trattati in procedura;
- 2- la esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non totalmente soddisfatti;
- 3- la cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF e dai sistemi di informazione finanziaria, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.

Operiamo in maniera estremamente efficace, trasparente, veloce.

PREANALISI GRATUITA

Procediamo, innanzi tutto, ad effettuare una preanalisi di fattibilità

assolutamente gratuita

e che non comporta alcun impegno da parte vostra.

Ciò al fine di verificare se sussistono le condizioni per poter procedere all'esdebitazione.

Rilevata la sussistenza dei requisiti, procediamo a redigere una relazione tecnica.

Quindi, sulla scorta della documentazione fornitaci, redigiamo il Piano.

Con tutti gli elementi in nostro possesso, ci rechiamo in sede Giudiziale, sottoponendo al Giudice il Piano di Accordo con i debitori o il Piano del Consumatore, con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (OCC) nominato dal Giudice.

In questo modo vi conduciamo verso l'esdebitazione, aiutandovi a riconquistare una posizione sociale ed economica inficiata dallo stato debitorio.



Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare, sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- 1.** avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- 2.** avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- 3.** avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

Contenuto del piano

- 1.** Assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- 2.** Prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- 3.** Indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- 4.** Indicare le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Requisiti per accedere alla procedura

a. Requisiti soggettivi – chi può accedere alla procedura

1. Consumatore
2. Debitore non fallibile
3. Imprenditore agricolo
4. Start up innovativa
5. Imprenditore commerciale sotto soglia:
 - Imprenditore con attivo complessivo annuo non superiore NEL TRIENNIO ad € 100.000
 - Imprenditore con ricavi lordi complessivi NEL TRIENNIO non superiori ad € 200.000
 - Imprenditore con debiti di ammontare non superiore ad € 500.000
 - Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000
 - Imprenditore commerciale sopra-soglia
 - Imprenditore cessato da oltre 1 anno
 - Socio illimitatamente responsabile
 - Erede dell'imprenditore defunto
 - Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
 - Società professionali ex L. 183/2011
 - Associazioni professionali o studi professionali ass.ti
 - Società semplici per l'esercizio delle attività professionali
 - Enti privati non commerciali:
 - Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
 - Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.;
 - Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss, c.c.;
 - Comitati ex art. 39 e ss, c.c.;
 - Organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991;
 - Associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000;
 - Organizzazioni non governative ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n. 383/2000
 - Associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991;
 - Enti lirici ex D.Lgs. n. 367/1996;
 - ONLUS ex D.Lgs. n. 460/1997;
 - Centri di formazione professionale ex L. n. 845/1978;
 - Istituti di patronato ex L. n. 152/2001 e D.P.R. n. 1017/1986.
6. Imprenditore sopra soglia
 - Imprenditore sopra soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000

b. Requisiti oggettivi

Trovarsi in stato di "sovraindebitamento".

Un soggetto è sovraindebitato quando vi è un perdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIO prontamente liquidabile per farvi fronte e detto squilibrio è tale da comportare:

- a. una RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazioni
- b. una DEFINITIVA incapacità ad adempiere.

CAUSE OSTATIVE

NON PUO' USUFRUIRE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE CHI:

- 1- E' soggetto (assoggettabile) ad altre procedure concorsuali
- 2- Ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/2012
- 3- Ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca dell'accordo
- 4- Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

a) Il **consumatore** può accedere alternativamente:

- **al piano del consumatore:**
- **all'accordo da sovraindebitamento:**
- **alla liquidazione dei beni con possibile "esdebitazione":**

b) Tutti gli altri **oggetti diversi dal consumatore** (imprenditori *sotto-soglia*, liberi professionisti, enti non commerciali, etc. che hanno debiti contratti nell'esercizio impresa e/o professione o debiti *misti*) possono accedere alternativamente:

- **all'accordo da sovraindebitamento;**
- **alla liquidazione dei beni con possibile *esdebitazione*.**

LE PROCEDURE

1) L' ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L' accordo di composizione della crisi è una proposta di accordo di ristrutturazione di debiti attraverso qualsiasi forma, che si effettua a mezzo proposta di soddisfare i creditori in base ad un piano con i seguenti contenuti **OBBLIGATORI**:

- 1- Previsione SCADENZE e MODALITA' di pagamenti da effettuare
- 2- Regolare ed integrale PAGAMENTO ai titolari di crediti **IMPIGNORABILI**
- 3- **INTEGRALE PAGAMENTO** tributi UE, IVA e rit. fiscali (solo dilazione)

A garanzia dei creditori è previsto l'intervento di uno o più **TERZI GARANTI** in caso di esistenza di beni e/o redditi non sufficienti a rendere fattibile la proposta.

La Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che "consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne la fattibilità"

Per accedere alla procedura, l'attività del professionista deve essere meticolosa e puntuale, stante la copiosa **Documentazione da depositare presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale dell'attività d'impresa:**

1. Proposta di accordo
2. Elenco creditori con indicazione delle somme dovute
3. Elenco dei beni del debitore
4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
5. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
6. Attestazione, da parte dell'OCC, di fattibilità del Piano
7. Elenco delle spese correnti per il sostentamento proprio e della famiglia
8. Indicazione componenti nucleo familiare + certificato stato di famiglia
9. (per imprenditore commerciale) scritture contabili ultimi 3 esercizi + dichiarazione di attestazione di conformità all'originale.

2) PIANO DEL CONSUMATORE

Il consumatore sovraindebitato ha due possibili scelte:

- A- L'ACCORDO di composizione della crisi
- B- IL PIANO del CONSUMATORE

IMPORTANTE: il Piano deve essere conveniente rispetto alla liquidazione (la terza procedura che esamineremo a breve)

In più rispetto alla proposta, deve essere allegata Relazione particolareggiata del professionista.

Il Piano del consumatore:

1. Può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione)
2. Produce i medesimi "effetti" protettivi previsti per l'Accordo
3. Nel Piano vi è la possibilità di sospensione da parte del G.D. delle procedure esecutive che pregiudichino la fattibilità del Piano stesso.
4. Il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 gg per integrare la proposta e produrre nuovi documenti.

DIFFERENZE CON LA PROCEDURA "ACCORDO DEL DEBITORE":

Non è prevista l'approvazione da parte del 60% dei creditori, ma il piano, presentato dal consumatore con l'ausilio dell'OCC, è direttamente omologabile del Giudice senza l'assenso dei creditori.

IN PIU': Occorre una relazione particolareggiata a cura dell'OCC da allegare alla proposta di PIANO del consumatore oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione deve contenere:

- 1- L'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza osservata dal consumatore nell'assumere volontariamente i debiti;
- 2- L'esposizione delle ragioni di incapacità nell'adempimento dei debiti;
- 3- Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- 4- Il resoconto sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione nonché sulla **PROBABILE CONVENIENZA** del piano rispetto ad alternativa Liquidatoria.

FASI OPERATIVE

1- Deposito proposta di Piano.

Il Giudice verifica la sussistenza dei requisiti forma e sostanza e fissa l'udienza entro 60 gg dal deposito dell'istanza, con la possibilità, nelle more, di sospendere le procedure esecutive in corso.

2- Verifica fattibilità Piano. Si verifica la concreta fattibilità del piano e la "meritevolezza" del debitore. (eventuale Cram down in caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori)

3- Omologa del Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta.

4- POST OMOLOGA: pubblicazione/trascrizione a cura dell'OCC.

3) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

E' una procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA all'ACCORDO ed al PIANO del consumatore. Simile alle procedure fallimentari ma è attivata ad istanza del debitore e non è mai proponibile ad istanza dei creditori o di terzi.

Può derivare anche da "conversione" di una procedura di composizione della crisi (Accordo o Piano del consumatore) disposta con decreto del giudice, nelle seguenti ipotesi:

1. Annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore.
2. Cessazione di diritto degli effetti dell'Accordo o del Piano (mancato o ritardato pagamento erario).
3. Risoluzione Accordo o Piano per cause imputabili al debitore.

La "conversione" non può avvenire d'ufficio (è necessaria l'istanza del debitore o di creditori)

LA PROCEDURA si apre necessariamente con una domanda giudiziale con l'ausilio dell'OCC.

Non sono compresi nella liquidazione:

1. I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento
2. I redditi che il debitore ritrae dalle sue attività, nei limiti di quanto gli occorre al mantenimento della famiglia indicati dal giudice.
3. Beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge.

FASI DELLA PROCEDURA

Richiesta liquidazione beni con relazione dell'OCC (l'OCC entro 3 gg dalla relazione effettua la trasmissione agli Uffici fiscali)

Il giudice delegato:

- 1- Verifica la sussistenza dei requisiti di forma e sostanza
- 2- Emette decreto apertura liquidazione e nomina un liquidatore

Il liquidatore: (figura simile a quella del Curatore nel fallimento)

- 1- Verifica l'elenco dei creditori
- 2- Forma l'inventario
- 3- Comunica ai creditori la "partecipazione" alla liquidazione
- 4- Predisporre, comunica e approva lo stato passivo
- 5- Elabora un programma di liquidazione ed effettua la liquidazione

AL TERMINE e A CURA DEL GIUDICE: Accertamento dell'avvenuta completa esecuzione del programma di liquidazione e chiusura della procedura

Durata minima: minimo 4 anni

IL LIQUIDATORE inoltre

- 1- Amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione
- 2- Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare

L'ESDEBITAZIONE

NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Non è automatica ma deve ricorrere, in primis, il requisito della "meritevolezza».

ALTRI REQUISITI

1. Aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2. Non aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3. Non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
4. Non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 L. 3/2012;
5. Aver svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies L. 3/2012, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, aver cercato un'occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
6. Siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione